

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6533 del 13/12/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015. DITTA VERDE SNC DI TAZZARI MASSIMO & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. SAVIO, VIA ROMEA N. 529 ED ATTIVITA DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. SAVIO, VIALE DEI LOMBARDI N. 60 ¿ MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4793 del 30/11/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6786 del 12/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015. DITTA **VERDE SNC DI TAZZARI MASSIMO & C.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. SAVIO, VIA ROMEA N. 529 ED ATTIVITA DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. SAVIO, VIALE DEI LOMBARDI N. 60 – **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4793 del 30/11/2016

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla SAC ARPAE con Determina Dirigenziale n. 4793 del 30/11/2016 a favore della Ditta Verde snc di Tazzari Massimo & C., avente sede legale in comune di Ravenna (RA) loc. Savio, via Romea Sud n. 529, ed impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio in comune di Ravenna (RA) loc. Savio, via dei Lombardi n. 60;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Ravenna in data 01/03/18 e pervenuta a questa SAC con PGRA/2018/3477 del 15/03/18 - così come integrata dalla documentazione presentata al medesimo SUAP in data 04/04/18 e acquisita al PGRA/2018/4716 del 11/04/18 - dalla Ditta Verde snc di Tazzari Massimo & C. (CF: 01128930391), avente sede legale in comune di Ravenna (RA) loc. Savio, via Romea Sud n. 529, ed impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio in comune di Ravenna (RA) loc. Savio, via dei Lombardi n. 60, intesa ad ottenere il rilascio della **modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata

dalla SAC ARPAE con Determina Dirigenziale n. 4793 del 30/11/2016 a seguito della necessità di ottenere il seguente nuovo titolo abilitativo:

- ✓ autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'attività (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della L n. 241/90 e smi per la pratica Sinadoc n. 2018/9446 emerge che:

- la Ditta Verde snc di Tazzari Massimo & C. (CF: 01128930391), in possesso dell'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. n. 4793 del 30/11/2016, ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data in data 01/03/18 (pervenuta a questa SAC con PGRA/2018/3477 del 15/03/18) - così come integrata dalla documentazione presentata al medesimo SUAP in data 04/04/18 e acquisita al PGRA/2018/4716 del 11/04/18 - apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale della sopracitata AUA a seguito della necessità di ottenere il seguente nuovo titolo abilitativo: autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'attività (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- questa SAC ha esperito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n. 59/2013, con esito negativo, la verifica di correttezza formale ed ha richiesto (con nota PGRA/2018/3563 del 19/03/18) la trasmissione della necessaria documentazione a completamento della comunicazione, sospendendo i termini del procedimento (come da nota del SUAP acquisita al PGRA/2018/3984 del 27/03/18);
- con nota acquisita al PGRA/2018/4716 del 11/04/18 il SUAP del Comune di Ravenna ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con verifica positiva di correttezza formale e richiesta di parere di competenza comunale (nota PGRA/2018/4930 del 17/04/18) ed il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;

DATO ATTO che nel corso del procedimento è stato acquisito il seguente parere favorevole, con prescrizioni:

- parere del Comune di Ravenna, acquisito agli atti con PGRA/2018/17362 del 12/12/18;

PER la Ditta Verde snc di Tazzari Massimo & C., in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), in data 07/12/18 veniva rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi del medesimo D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (PGRA/2018/17376 del 12/12/18);

RITENUTO CHE sussistano gli elementi per procedere all'adozione della modifica sostanziale di AUA a favore della Ditta Verde snc di Tazzari Massimo & C., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae SAC Ravenna, ed agli altri oggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 (con riferimento all'art. 4 comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di modifica sostanziale di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI **ADOTTARE LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con determina dirigenziale n. 4793 del 30/11/2016 a favore della Ditta **Verde snc di Tazzari Massimo & C.** (CF: 01128930391), avente sede legale in comune di Ravenna (RA) loc. Savio, via Romea Sud n. 529, ed impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio in comune di Ravenna (RA) loc. Savio, via dei Lombardi n. 60, fatti salvi i diritti di terzi.
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'attività (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza del Comune di Ravenna;
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - Parte IV) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti dalla presente AUA, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

- **L'allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'attività;
- **L'allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

- b. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- c. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente modifica sostanziale di AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP del Comune di Ravenna per il rilascio alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, al Servizio Territoriale ARPAE Distretto di Ravenna ed all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE DERIVANTI DAI SERVIZI IGIENICI DELL'ATTIVITÀ'

CONDIZIONI:

- ✓ Lo scarico di che trattasi è relativo alle acque reflue domestiche (derivanti dai servizi igienici dell'attività) in acque superficiali:
 - Il numero di abitanti equivalenti calcolati per l'attività è di 1 a.e., in funzione del numero di addetti dichiarati dal richiedente e pari a n.1;
 - i sistemi di trattamento progettati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dal servizio igienico dell'attività e costituiti da un pozzetto degrassatore (70 cmx 70 cm x 70 cm di h), da una fossa Imhoff della capacità totale di 850 lt ed un filtro batterico anaerobico avente un volume della massa filtrante di 2 mc ed un'altezza della stessa di 1,5 mt, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti degli stessi sono conformi a quanto indicato nella Tabella A della delibera di cui sopra (1 a.e.).
- ✓ dall'insediamento non si origina uno scarico di acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali (dove avviene l'attività di recupero rifiuti non pericolosi), in quanto le stesse vengono riutilizzate quotidianamente nel medesimo ciclo produttivo per la bagnatura dei cumuli (che necessitano di ingenti quantitativi d'acqua anche in periodi di alta piovosità). In caso di eventuale ristagno di acque a seguito di eventi piovosi importanti, la Ditta provvederà alla rimozione delle acque di dilavamento in eccesso mediante impresa autorizzata (auto spurgo) con aspirazione delle acque e gestione delle stesse come rifiuti speciali da conferirsi a centro autorizzato allo stoccaggio come da D.Lgs. 152/06 e smi – Parte Quarta.

PRESCRIZIONI:

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Ravenna e all'ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico;
- c) la planimetria della rete fognaria “**Tavola Unica aggiornamento Maggio 2017**”, presentata quale allegato alla documentazione integrativa volontaria presentata in data 16/10/18, **costituisce parte integrante dell'autorizzazione allo scarico.**

OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

CONDIZIONI:

La Ditta è iscritta al n. **30**, classe **4**, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R5) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)	Quantitativi massimi ammessi (t/a)			Attività di recupero (All. 1 – Suball. 1 del DM 05/02/98 e smi)
	Messa in riserva		Recupero (t/a)	
	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t/a)		
<p>16.1 Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da:</p> <p>b) rifiuti vegetali di coltivazioni agricole (020103)</p> <p>c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero (030105 - 030101 - 030301)</p> <p>h) scarti di legno non impregnato (150103 - 200138 - 030199 - 030101)</p> <p>l) rifiuti ligneo cellulósici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale (200201)</p>	1.000	7.500	5.000	<p>R3 (punto 16.1.3)</p> <p>R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)</p>

Ai fini del contenimento di polveri l'impianto risulta dotato di un sistema di bagnatura automatico mediante anemometro per le aree di passaggio dei mezzi, nonché di un sistema di bagnatura dei rifiuti verdi durante le fasi di triturazione (con ugello irroratore posto sul trituratore stesso).

L'impermeabilizzazione delle superfici su cui avvengono le tutte le fasi di lavorazione (dallo stoccaggio delle matrici al deposito del prodotto finito), sulla base della relazione geologica acquisita agli atti risulta garantita dallo strato impermeabile di argilla (con spessore di circa 2 metri) presente *in situ* (con un coefficiente di permeabilità (K) medio pari a circa $1,39 \cdot 10^{-8}$ cm/sec).

Il centro è strutturato con sistema di regimazione delle acque chiuso, con pendenza delle superfici confluenti in una vasca di raccolta e sistema di rimando delle acque in cima al cumulo per la bagnatura (**Tavola 1 allegata alla presente determina**).

PRESCRIZIONI:

- Per le tipologie di rifiuti non pericolosi sopra indicate la quantità massima di rifiuti trattabili nell'impianto mediante compostaggio (R3) è fissata in 5.000 tonnellate/anno. I rifiuti di che trattasi possono essere messi in riserva (R13) fino ad una quantità massima fissata pari a 7.500 tonnellate all'anno.
- Entro un anno dalla data di ricezione, i rifiuti messi in riserva (R13) devono essere avviati alle successive operazioni di recupero in impianti esterni autorizzati.
- A partire dall'anno 2017 la Ditta dovrà effettuare un Piano di monitoraggio delle acque sotterranee**, volto alla verifica della presenza di eventuali sostanze inquinanti presenti nei vegetali che entrano in impianto (es. pesticidi, diserbanti, fertilizzanti di natura chimica), secondo le disposizioni sotto riportate.

I n. 3 piezometri da sottoporre a monitoraggio periodico sono identificati con le sigle 1/P, 3/P e 4/P ed ubicati come riportato in Tavola 2 (allegata alla presente determina). Su tali piezometri la Ditta dovrà verificare:

- ✓ con cadenza trimestrale, il livello piezometrico della falda (ai fini della verifica le variazioni stagionali);
- ✓ con cadenza annuale, le analisi di laboratorio sui seguenti parametri (rif. alla Tab. 2 Allegato 5 al Titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi): pesticidi clorurati, cloruri, solfati, cianuri.

In aggiunta, la Ditta dovrà ricercare anche i parametri BOD₅, COD e TOC (al fine di rilevare eventuale percolazione di prodotti di trasformazione dei materiali organici). Considerata l'assenza di riferimenti tabellari e normativi, si ritiene che debba essere stabilito un valore di riferimento (valore di fondo o di bianco); per questi motivi la Ditta dovrà realizzare un ulteriore piezometro al di fuori dell'area di lavorazione su cui realizzare le prime analisi. L'ubicazione di massima del piezometro BIANCO è riportata in Tavola 2 (allegata alla presente determina).

Le date in cui effettuare le predette attività dovranno essere **preventivamente concordate** - con almeno 15 giorni di anticipo - con il Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna, anche al fine del prelievo di eventuali campioni in contraddittorio.

Con cadenza annuale la Ditta dovrà trasmettere agli Enti competenti (ARPAE Sezione di Ravenna, Comune di Ravenna ed AUSL Ravenna) **gli esiti delle predette attività di monitoraggio**.

- d) Relativamente alle caratteristiche qualitative del compost prodotto, **entro 6 mesi dalla data di rilascio AUA da parte del SUAP competente** la Ditta **dovrà definire e sottoporre a validazione** del Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna un sistema di tracciabilità, nonché un piano di monitoraggio della qualità del compost ottenuto, oltre a definire la dimensione del lotto prodotto.
- e) In relazione alle emissioni odorigene, **entro 12 mesi dalla data di rilascio AUA da parte del SUAP competente** la Ditta **dovrà presentare agli Enti competenti** (Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna, Comune di Ravenna ed AUSL Ravenna) **la relazione tecnica di dettaglio contenente gli esiti delle misure olfattometriche realizzate** secondo quanto previsto nella proposta di "*Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene*" presentato dalla Società nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione.
- f) La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- g) La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.